STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LA VIA DEI COLORI APS"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1)

In data 13 aprile 2015 è stata costituita l'Associazione denominata "La Via dei Colori". Attualmente assume la denominazione di "La Via dei Colori APS" e agisce ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. Ha sede legale nel Comune di Quarrata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione svolge la sua attività sull'intero territorio nazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2)

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017 e utilizza tale denominazione e i relativi acronimi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

FINALITÀ

Art. 3)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione intende salvaguardare il principio della inviolabilità fisica e psichica di tutti i soggetti, specialmente se persone minorenni, disabili, anziane o comunque persone in stato di minorata difesa o incapacità, in modo particolare - anche se non esclusivo - se affidate a strutture pubbliche o private che ne gestiscano l'accudimento fisico, psichico, sanitario e/o didattico: l'Associazione intende prevenire, eliminare o tentare di eliminare le conseguenze pregiudizievoli di ogni forma di criticità o violenza (fisica, psichica, sessuale nulla eccettuato o escluso) patita dalle vittime di violenze psichiche e fisiche e dalle loro famiglie.

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale in favore delle persone associate, loro familiari e di terze parti, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei membri Associati:

a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a, art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017);
b) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017);
c) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017);
d) **formazione universitaria e post-universitaria** (lettera g, art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017);
e) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017);
f) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici** (lettera w, art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017).

Art. 3.1)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle persone associate o aderenti agli enti associati.
La volontaria o il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontaria o volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socia, socio, associata, associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività della volontaria o del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle volontarie e ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dalla persona volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Le persone volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, le volontarie e i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali delle persone associate, di volontarie, volontari, dipendenti e di ogni altro soggetto in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente.

I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali dell'Associazione, per adempimenti di legge e per comunicazioni inerenti le attività associative.

L'Associazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati.

Le persone interessate possono esercitare i diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, ecc.) scrivendo all'associazione.

Art. 3.2)
L'Associazione può avvalersi di dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero delle persone impiegate per lavorare rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 4)

L'Associazione, in riferimento alle attività di interesse generale elencate all'art. 3 del presente statuto, si propone di perseguire lo sviluppo, l'approfondimento e la ricerca sulle metodologie di inclusione, insegnamento e accudimento fisico, psichico o didattico delle persone, da mettere a disposizione degli istituti che ne faranno richiesta, quali per esempio nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura o altro.

L'Associazione potrà inoltre rendere consulenze nelle materie di propria esperienza al fine di coadiuvare enti pubblici e privati, imprese o altri Enti del Terzo Settore nella selezione del personale, monitoraggio del livello di stress lavoro correlato, nonché delle variabili che possano concorrere nell'insorgenza di criticità o in relazione a potenziali abusi o maltrattamenti: a tal fine l'Associazione potrà redigere protocolli procedurali di prevenzione e/o gestione delle criticità nonché tenere incontri online o fisici di supervisione, informazione e/o formazione destinati ai soggetti sopra indicati.

Le attività di consulenza, formazione e ricerca di cui al presente articolo sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3, nel rispetto dei criteri e dei limiti del D.M. 107/2021. Il Consiglio Direttivo documenta annualmente il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione di missione o in apposita annotazione al bilancio. I corrispettivi percepiti per attività svolte nei confronti di Pubbliche Amministrazioni sono assoggettati alla disciplina fiscale ordinaria se eccedono i costi effettivi ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, al fine di raggiungere i propri scopi statutari o di raccogliere fondi che gli permettano di perseguire gli scopi di cui sopra, può promuovere, sostenere ed organizzare corsi e attività di formazione professionale e tecnica, sia in Italia che all'estero, manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo, prestare consulenza e cedere e/o comunque trasferire diritti di utilizzo di proprietà intellettuale.

Allo scopo di divulgazione, formazione e informazione sui principi e i temi trattati dall'Associazione, la stessa può:

- curare articoli, pubblicazioni, illustrazioni, video, cortometraggi, dispense e/o libri;
- promuovere iniziative editoriali volte alla pubblicazione di materiale culturale avente attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione;

- effettuare in proprio pubblicazioni di materiale a scopo informativo e divulgativo;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale (con esclusione dei quotidiani), trasmissione, fil/pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente;
- eseguire studi su dati storici e statistici al fine di monitorare l'andamento delle situazioni potenzialmente critiche e/o di mettere in atto strategie di prevenzione.

L'Associazione può gestire centri multidisciplinari e/o istituti di consulenza-terapia, direttamente o in convenzione con terzi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 e, le informazioni saranno documentate nel bilancio. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

In particolare e tra le altre attività individuate successivamente dal Consiglio Direttivo, potrà produrre, far produrre, alienare, concedere, affittare, beni o servizi di qualsivoglia natura anche immateriale, e ciò - attesa le strumentalità ai fini del presente statuto - nella accezione più ampia possibile.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

DURATA

Art. 5)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria delle persone associate.

SOCIE E SOCI

Art. 6)

Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, pari a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale.

Possono far parte dell'Associazione persone con cittadinanza italiana o straniera residenti in Italia o all'estero, senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche, che abbiano la capacità giuridica di agire e condividano i fini dell'Associazione.

Potranno inoltre far parte dell'Associazione enti del terzo settore o senza scopo di lucro, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Sono considerate "Associate" tutte le persone che sono state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa è "annuale", di importo non simbolico ma comunque accessibile, stabilita dal Consiglio Direttivo nel rispetto del principio di non discriminazione.

Ogni persona associata ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Contro i provvedimenti di non ammissione, inviati entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, chi ha presentato richiesta può proporre reclamo all'Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di non ammissione.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di una persona facente funzione di loro rappresentante.

Art. 7)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta di chi aspira a farne parte. La delibera è annotata nel libro delle persone associate e comunicata tempestivamente alla persona interessata.

Art. 8)

Ogni persona associata - purché iscritta nel libro apposito da almeno tre mesi dalla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, ha diritto di voto in assemblea per deliberare sulle materie di sua competenza tra cui: l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiorenne, ha diritto a candidarsi per gli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, con apposito regolamento, definire le modalità operative di computo del termine. Il diritto di voto non può essere limitato per ragioni diverse da quelle previste dal presente Statuto o dalla legge.

Ogni persona associata ha diritto ad esaminare:

- i libri sociali (previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo),
- il libro dell'Organo di Controllo (previa richiesta scritta all'organo di controllo stesso)
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

Al fine di esercitare tale diritto, la persona associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo o all'Organo di Controllo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9)

Le persone associate hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Inoltre, la persona associata ha il dovere di non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 10)

La qualifica di persona associata non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso. Le dimissioni da membro dell'Associazione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista:

- quando la persona associata non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- quando la persona associata ponga in essere comportamenti che arrechino danno materiale o reputazionale all'Associazione, valutati come gravi dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri predeterminati nel Regolamento interno, sentita la persona interessata in contraddittorio;
- per accertati motivi di incompatibilità;

- per ritardato pagamento dei contributi per oltre tre mesi;
- per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo l'Assemblea procederà ogni anno alla revisione della lista delle persone associate;

L'espulsione, motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al membro interessato. Contro il suddetto provvedimento la persona associata, qualora interessata, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri o, in mancanza, all'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei Probiviri o, in mancanza, dall'Assemblea che lo valuterà, e deciderà con delibera motivata.

Art. 11)

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di persona associata non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12)

Il decesso della persona associata non conferisce ai suoi eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea delle persone associate (o semplicemente Assemblea)
- Consiglio Direttivo e Presidente
- Tesoriere e segreteria laddove nominati e qualora se ne ravvisi la necessità
- Organo di Controllo (art. 30 CTS) e Revisore Legale dei Conti (art. 31 CTS)
- Comitato Scientifico

Le persone componenti gli organi sociali, l'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, possono ricevere un compenso e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13-bis

I membri del Consiglio Direttivo possono ricevere compensi per prestazioni professionali specifiche, distinte dalle mansioni di governance, rese in favore dell'Associazione, purché nel

rispetto dei limiti di congruità di cui all'art. 36 del presente Statuto e previa delibera motivata del Consiglio Direttivo. Il membro interessato si astiene dalla relativa delibera

Art. 14)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i membri per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15)

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 16)

Le riunioni avvengono in sede, presso altre strutture e in videoconferenza senza limitazioni.
Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i membri purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascuna persona associata spetta un solo voto.
I membri possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri membri, conferendo loro delega scritta.
Ciascuna persona associata può rappresentare fino ad un massimo di altri 3 (tre) membri.
Non può essere conferita la delega ad una persona appartenente all'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità della persona associata.

Art. 17)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere o revocare Presidente e Consiglio Direttivo, stabilendone il numero di componenti;
- eleggere chi sostituisce eventuali membri dimissionari del Consiglio Direttivo ed eleggere o revocare il Collegio dei probiviri;
- deliberare sull'esclusione delle persone associate qualora non sia stato nominato il Collegio dei probiviri;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare sulla responsabilità delle persone componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18)

L'Assemblea Ordinaria, presieduta da chi ricopre la Presidenza del Consiglio Direttivo e che nomina tra le persone associate una figura per la verbalizzazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno delle persone associate presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Art. 19)

L'Assemblea straordinaria elegge la propria Presidenza a maggioranza semplice, che nomina a sua volta tra le persone associate una figura per la verbalizzazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei 2/3 delle persone associate iscritte nell'apposito libro e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle persone presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 delle persone associate e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle persone presenti.

In caso di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle persone associate iscritte nell'apposito libro.
Negli altri casi l'assemblea straordinaria decide con i quorum indicati per la modifica dello statuto.
Le persone associate che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Art. 20)

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto da chi presiede e da chi verbalizza, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee. Può essere visionato da tutti i membri secondo quanto stabilito nell'articolo 8 del presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutte le persone associate.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 21)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso la persona eletta Presidente che ne è membro di diritto.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea delle persone associate; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di

dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominata la prima delle persone non elette. All'interno del Consiglio Direttivo viene eletto una persona che si occuperà della Segreteria.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare alla Presidenza, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, parte dei propri poteri.

Le persone che hanno un ruolo all'interno del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Nel caso in cui venga meno un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sostituzione scorrendo la graduatoria delle persone non elette.

Non può essere eletta nel Consiglio Direttivo, e se eletta decade dalla carica, la persona che si trovi in stato di interdizione, inabilitazione o fallimento, o chi abbia ricevuto la condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il legale rappresentante dell'Associazione, entro 30 giorni dall'elezione del Consiglio Direttivo, provvede a comunicare al RUNTS le variazioni intervenute nella composizione dell'organo amministrativo, indicando per ciascun membro: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e i poteri di rappresentanza attribuiti, specificando se in forma disgiunta o congiunta, e comunque nel rispetto di quanto richiesto dal Runts stesso.

I membri del Consiglio Direttivo hanno potere generale di rappresentare l'Associazione. Le limitazioni a questo potere sono opponibili a terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22)
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in *conto capitale*, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e delle figure professionali di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali e in particolare della quota associativa annuale;
- la facoltà di nominare, tra i membri esterni al Consiglio, alcune persone delegate allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione delle nuove persone associate;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terze parti se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che le terze parti ne erano a conoscenza.

Art. 23)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta Presidente o maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitare almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta: l'avviso potrà essere recapitato via email all'indirizzo comunicato al momento dell'iscrizione all'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dalla persona Presidente o, in sua assenza, da un membro designato dalle persone presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto da chi presiede e dal membro che si occupa della segreteria.

Art. 24)

La Presidenza ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Viene eletta dall'Assemblea delle persone associate, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni.

Chi presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25)

La Vicepresidenza, se nominata, coadiuva o sostituisce chi presiede in caso di assenza o impedimento.

Art. 26)

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri. In questo caso chi presiede o, in caso di impedimento, la persona che ricopre il ruolo di Vicepresidente (se nominata), o in subordine il membro più anziano di carica, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 (quindici) giorni da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione

SEGRETARIA/O E TESORIERA/E

Art. 27)

La Segretaria o Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A chi svolge questa funzione spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il membro con funzioni di Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28)

La Tesoriera o Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili necessarie, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

La Tesoriera o Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. A chi si occupa di questa funzione spetta anche quella del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29)

Le funzioni di Segretaria/o e Tesoriera/e possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento della Tesoriera o del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca della persona, le sue funzioni siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dalla Segretaria/o, o dalla persona Vicepresidente. La Segretaria o Segretario, temporaneamente impedita, ovvero dimissionaria o revocata, viene sostituita con le stesse modalità dalla/dal Tesoriera/e o, se nominata, dalla persona Vicepresidente. .

Le attribuzioni e le mansioni della/del Segretaria/o e della/del Tesoriera/e, qualora non nominati, fanno capo alla persona Presidente e legale rappresentante in carica.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 30)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Il bilancio sociale è redatto, ove obbligatorio, "ai sensi dell'art. 14 CTS e relativo decreto attuativo" con rinvio alla soglia oggi prevista per APS di dimensioni rilevanti.

Ai membri dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un membro.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Comitato Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da figure professionali iscritte nell'apposito registro dei revisori legali. Inoltre, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Qualora l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare figure professionali che si occupino della revisione legale dei conti o una Società di revisione legale che siano iscritte nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere una persona che abbia la funzione di Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 31)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali
- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- attività di raccolta fondi,
- proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 32)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a chi ha sottoscritto la tessera associativa, a chi lavora o collabora con l'Associazione, a chi l'amministra e ad altre persone che siano membri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione a membri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori/collaboratrici di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per analoghe qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015; b) la cessione a condizioni più favorevoli di quelle di mercato di beni, servizi, prestazioni a membri fondatori, associati, o componenti degli organi; c) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari di interessi su prestiti a tassi superiori di 4 punti rispetto al tasso annuo di riferimento.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 33)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 22 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (attuale limite) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni persona associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 34)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 19 del presente Statuto (voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate iscritte. Salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i membri ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle persone associate.

RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 35)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, le terze parti possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

NORME FINALI

Art. 36)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

"Il presente statuto, composto da n. 19 pagine e n. 36 articoli.
Costituisce l'Allegato A al Verbale di Assemblea Straordinaria del 28/05/2026."

Il Presidente

Il Segretario